



Nn. 5, 199, 234, 253, 392, 412, 563 e 652-A

Relazione orale
Relatore OSTELLARI

TESTO PROPOSTO DALLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 19 ottobre 2018

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima (n. 5)

d’iniziativa popolare, a norma dell’articolo 71, secondo comma, della Costituzione e degli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° GIUGNO 2016

Modifiche all’articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa (n. 199)

d’iniziativa dei senatori LA RUSSA, BERTACCO, BALBONI, CIRIANI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, IANNONE, LA PIETRA, MAGONI, MARSILIO, NASTRI, RAUTI, RUSPANDINI, GARNERO SANTANCHÈ, STANCANELLI, TOTARO, URSO e ZAFFINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 2018

Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio (n. 234)

d'iniziativa dei senatori GINETTI e ASTORRE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 2018

Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa (n. 253)

d'iniziativa dei senatori CALIENDO, SCIASCIA, RIZZOTTI, CONZATTI, MANGIALAVORI, SERAFINI, PICETTO FRATIN, MALAN, GALLONE, TOFFANIN, Alfredo MESSINA, FLORIS, TIRABOSCHI, CAUSIN e GIAMMANCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 APRILE 2018

Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della punibilità per eccesso colposo (n. 392)

d'iniziativa dei senatori MALLEGGNI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, RIZZOTTI e GASPARRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 2018

Modifiche agli articoli 624-*bis* e 628 del codice penale in materia di furto in abitazione e rapina (n. 412)

d'iniziativa dei senatori GINETTI, ALFIERI, ASTORRE, BINI, COLLINA, GARAVINI, GRIMANI, MARGIOTTA, MARINO e MISIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 2018

Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni in materia di diritto di difesa (n. 563)

d'iniziativa dei senatori GASPARRI, MANGIALAVORI, BERNINI, MALLEGNI, GIRO, CONZATTI, TESTOR, VITALI, BERARDI, PICHETTO FRATIN, BERUTTI, AIMI, LONARDO, MASINI, RIZZOTTI, MALAN, SICLARI, TOFFANIN, TIRABOSCHI, SERAFINI, GALLONE, FANTETTI, GIAMMANCO, MODENA, BARBONI, CARBONE, DAMIANI, BATTISTONI e DAL MAS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 2018

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo (n. 652)

d'iniziativa dei senatori ROMEO, OSTELLARI, CANDURA, Emanuele PELLEGRINI e PILLON

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 2018

NONCHÉ PER LE

PETIZIONI

del signor Renato LELLI (n. 147)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 2018

del signor Antonio ROTOLO (n. 248)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 2018

INDICE

Pareri:

- della 1^a Commissione permanente *Pag.* 5
- della 5^a Commissione permanente » 6

Disegni di legge:

- Testo proposto dalla Commissione » 7
- n. 5, d'iniziativa popolare » 12
- n. 199, d'iniziativa dei senatori La Russa ed altri » 13
- n. 234, d'iniziativa dei senatori Ginetti e Astorre » 14
- n. 253, d'iniziativa dei senatori Caliendo ed altri » 15
- n. 392, d'iniziativa dei senatori Mallegni ed altri » 16
- n. 412, d'iniziativa dei senatori Ginetti ed altri » 17
- n. 563, d'iniziativa dei senatori Gasparri ed altri » 18
- n. 652, d'iniziativa dei senatori Romeo ed altri » 19

Petizioni:

- n. 147, del signor Renato Lelli » 20
- n. 248, del signor Antonio Rotolo » 21

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BORGHESI)

sul testo unificato e sugli emendamenti

16 ottobre 2018

La Commissione, esaminati il testo unificato riferito ai disegni di legge nonché i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: ZULIANI)

sul testo unificato e sugli emendamenti

18 ottobre 2018

La Commissione, esaminato il testo unificato relativo ai disegni di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 8, dopo il comma 1, dei seguenti: «2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 98.490 per l'anno 2018 e in euro 590.940 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a euro 98.490 per l'anno 2018, a euro 590.940 per l'anno 2019 e a euro 456.416 a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a euro 134.524 a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sulle proposte 8.2, 8.3, 8.0.1 e 9.0.2. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 52 del codice penale)

1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola: «sussiste» è inserita la seguente: «sempre»;

b) al terzo comma, le parole: «La disposizione di cui al secondo comma si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano»;

c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 55 del codice penale)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 55 del codice penale è aggiunto il seguente:

«Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».

Art. 3.

*(Modifica all'articolo 165
del codice penale)*

1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

«Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-*bis*, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa».

Art. 4.

*(Modifiche all'articolo 614
del codice penale)*

1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;

b) al quarto comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni».

Art. 5.

*(Modifiche all'articolo 624-bis
del codice penale)*

1. All'articolo 624-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a sette anni»;

b) al terzo comma, le parole: «da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500».

Art. 6.

*(Modifiche all'articolo 628
del codice penale)*

1. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

b) al terzo comma, alinea, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei» e le parole: «da euro 1.290 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.000 a euro 4.000»;

c) al quarto comma, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «sette» e le parole «da euro 1.538 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.500 a euro 4.000».

Art. 7.

*(Modifica all'articolo 2044
del codice civile)*

1. All'articolo 2044 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa.

Nel caso di cui all'articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato».

Art. 8.

*(Disposizioni in materia di spese
di giustizia)*

1. Dopo l'articolo 115 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari

in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:

«Art. 115-bis (L) . - (*Liquidazione dell'onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa*). – 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato in quanto commesso in presenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale nonché all'articolo 55, secondo comma, del medesimo codice, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.

2. Nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 98.490 per l'anno 2018 e in euro 590.940 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a euro 98.490 per l'anno 2018, a euro 590.940 per l'anno 2019 e a

euro 456.416 a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a euro 134.524 a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

(Modifica all'articolo 132-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale)

1. Al comma 1 dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera *a-bis*) è inserita la seguente:

«*a-ter*) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale».

DISEGNO DI LEGGE N. 5

D'INIZIATIVA POPOLARE

—

Art. 1.*(Modifiche all'articolo 614 del codice penale)*

1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni»;

b) al terzo comma sono aggiunte le seguenti parole: «Ma si procede d'ufficio se il fatto è stato commesso per eseguire un delitto perseguibile d'ufficio»;

c) al quarto comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sette anni»;

d) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«Colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non può chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subito in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma».

Art. 2.*(Modifiche all'articolo 55 del codice penale)*

1. All'articolo 55 del codice penale, in fine, è aggiunto il seguente comma: «Non sussiste eccesso colposo in legittima difesa quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 52».

DISEGNO DI LEGGE N. 199

D'INIZIATIVA DEI SENATORI LA RUSSA ED ALTRI

Art. 1.

1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nel presente ar-

ticolo se risulta chiara e in atto l'intenzione di introdursi negli stessi con violenza o di volersene allontanare senza desistere dall'offesa»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il pericolo di aggressione e l'assenza di desistenza di cui al terzo comma sono presunti quando l'offesa ingiusta avviene all'interno dei luoghi indicati nel presente articolo, con modalità atte a creare uno stato di paura o agitazione nella persona offesa».

DISEGNO DI LEGGE N. 234

D'INIZIATIVA DEI SENATORI GINETTI E ASTORRE

—
Art. 1.

1. Il quarto comma dell'articolo 614 del codice penale è sostituito dal seguente:

«La pena è da cinque a quindici anni, e si procede d'ufficio, se i fatti previsti nei precedenti commi sono commessi con violenza sulle cose o con minaccia o violenza alle persone, ovvero se il colpevole è armato».

DISEGNO DI LEGGE N. 253

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CALIENDO ED ALTRI

—

Art. 1.

1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, da valutare come percepita dall'agredito al momento dell'insorgenza del pericolo»;

b) al secondo comma, alla lettera *b)*, le parole: «non vi è desistenza e» sono soppresse;

c) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«La punibilità è comunque esclusa quando il fatto è stato commesso per concitazione o paura»;

d) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo si applicano anche nei casi in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale»;

e) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione, anche tentati, nei luoghi, anche altrui, indicati nell'articolo 614, commessi con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone».

DISEGNO DI LEGGE N. 392

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MALLEGNI ED ALTRI

Art. 1.

1. All'articolo 55 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La colpa è esclusa quando l'eccesso riguardante la misura della necessità di difesa o della proporzione, o i limiti cronologici dell'attualità dell'offesa, sia dovuto, sulla base della valutazione di tutte le circostanze del caso concreto e di quelle ragionevolmente prevedibili, al condizionamento psicologico determinato dal comportamento di colui verso il quale la reazione sia diretta».

DISEGNO DI LEGGE N. 412

D'INIZIATIVA DEI SENATORI GINETTI ED ALTRI

—

Art. 1.

*(Modifiche dell'articolo 624-bis
del codice penale)*

1. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da 1.545 a euro 2.000»;

b) al terzo comma, le parole: «della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da sei a dodici anni e della multa da euro 1.545 a euro 2.500».

Art. 2.

*(Modifica all'articolo 628
del codice penale)*

1. All'articolo 628, terzo comma, del codice penale, le parole: «della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.290 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da sei anni a venti anni e della multa da euro 1.390 a euro 3.098».

DISEGNO DI LEGGE N. 563

D'INIZIATIVA DEI SENATORI GASPARRI ED ALTRI

Art. 1.

*(Modifica dell'articolo 52 del codice penale
in materia di diritto di difesa)*

1. L'articolo 52 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 52. - (*Diritto di difesa*) – Esercita il diritto di difesa colui che commette il fatto per difendere un diritto proprio o altrui contro un pericolo attuale.

È sempre riconosciuto il diritto di difesa a chi, nei casi di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, reagisce a seguito dell'introduzione, anche tentata, nei luoghi ivi indicati senza il consenso dell'avente diritto o comunque con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minaccia o con inganno.

Nei casi di cui al primo comma, la difesa deve essere non manifestamente sproporzionata rispetto all'offesa.

Nei casi di cui al secondo comma, il diritto di difesa si presume ed è esclusa la sussistenza del reato, anche colposo.

Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale».

Art. 2.

(Introduzione dell'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 in materia di spese di giustizia)

1. Dopo l'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - (*Spese nel caso di riconoscimento dell'esercizio del diritto di difesa*). – 1. Tutte le spese di giustizia e gli oneri comunque connessi al procedimento penale nei riguardi di colui che ha esercitato il diritto di difesa ai sensi dell'articolo 52 del codice penale sono a carico dello Stato».

DISEGNO DI LEGGE N. 652

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ROMEO ED ALTRI

Art. 1.

1. All'articolo 52 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell'immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, ovvero in ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale».

Art. 2.

1. L'articolo 624-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 624-*bis*. - (*Furto in abitazione e furto con strappo*). - Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da cinque anni a otto anni e con la multa da euro 10.000 a euro 20.000.

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.

La pena è della reclusione da sei a dieci anni e della multa da euro 20.000 a euro 30.000 se il reato è aggravato da una o più circostanze previste dal primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti richiamate dal terzo comma del presente articolo, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto ad esse e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti».

Art. 3.

1. All'articolo 165 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-*bis*, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risanamento del danno alla persona offesa».

Art. 4.

1. All'articolo 4-*bis*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo la parola: «609-*octies*» è inserita la seguente: «, 624-*bis*».

PETIZIONE N. 147

PRESENTATA DAL SIGNOR RENATO LELLI

Il signor Renato Lelli da San Pietro in Cariano (Verona) chiede modifiche agli articoli 52 e 55 del codice penale al fine di rafforzare l'istituto della legittima difesa a tutela della libertà e della sicurezza delle persone nei luoghi di residenza.

PETIZIONE N. 248

PRESENTATA DAL SIGNOR ANTONIO ROTOLO

Il signor Antonio Rotolo da Montecatini Terme (Pistoia) propone modifiche agli articoli 52 e 614 del codice penale in materia di legittima difesa e violazione di domicilio.

€ 2,00